



## **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA LM-51 (*abilitante alla professione di psicologo*)**

### **TITOLO PRIMO - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Natura e finalità
- Art. 2 Articolazione del Corso di Laurea magistrale abilitante
- Art. 3 Requisiti di ammissione
- Art. 4 Centralità dello studente
- Art. 5 Diritti ed obblighi dei docenti
- Art. 6 Servizio di tutoring
- Art. 7 Obiettivi formativi del Corso di Laurea
- Art. 8 Valutazione dell'efficacia degli obiettivi formativi

### **TITOLO SECONDO - DEFINIZIONE DEI CURRICULA**

- Art. 9 Piano degli studi
- Art. 10 Insegnamenti *curriculari*
- Art. 11 Attività a scelta degli studenti
- Art. 12 Piani di studio individuali
- Art. 13 Altre attività formative
- Art. 14 Modalità di svolgimento delle altre attività formative
- Art. 15 Tirocinio pratico-valutativo
- Art. 16 Prova pratica valutativa
- Art. 17 Prova finale
- Art. 18 Adeguamento della disciplina della classe LM-51
- Art. 19 Modifiche dell'offerta formativa

### **TITOLO TERZO - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**

- Art. 20 Periodi del Corso di Laurea
- Art. 21 Orario delle lezioni
- Art. 22 Seminari, esercitazioni ed altre attività accademiche
- Art. 23 Obbligo di frequenza
- Art. 24 Studenti a tempo parziale

### **TITOLO QUARTO - VALUTAZIONE DEL PROFITTO ED ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI**

- Art. 25 Esami di profitto
- Art. 26 Sessioni di esame
- Art. 27 Prove intermedie di profitto
- Art. 28 Riconoscimento di crediti per attività pregresse
- Art. 29 Acquisizione di crediti presso altre Università
- Art. 30 Offerta formativa del corso di laurea magistrale in Psicologia

## **TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI**

### Art. 1

#### *Natura e finalità*

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art.12 del d.m. 22 Ottobre 2004, n. 270, specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia abilitante alla professione di psicologo, ai sensi della Legge 163/2021 e dei decreti attuativi DM 554 del 6/6/22, (rettificato dal DM 1019, 8 agosto 2022), DM 567 del 20/6/22, DM 654 del 5/7/22 e completa la formazione acquisita nel corso di studi in Scienze e tecniche psicologiche attivato presso l'Università Europea di Roma (di seguito indicata anche come "Università" o designata con l'acronimo U.E.R.)
2. Esso si ispira ai principi generali del Regolamento Didattico di Ateneo e favorisce il perseguimento dei fini statutari dell'U.E.R.
3. Nella salvaguardia dell'autonomia del sapere e della libertà di insegnamento e nel contesto di un progetto culturale complessivo diretto a formare uomini e donne capaci di affrontare responsabilmente le problematiche del mondo contemporaneo, il Corso di laurea magistrale promuove lo studio della Psicologia quale fondamento della conoscenza dell'uomo, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei processi motivazionali, cognitivi ed affettivi secondo principi scientifico epistemologici che rispettano e valorizzano la libertà e la dignità della persona nella sua completezza e nelle sue potenzialità, secondo una concezione della scienza ispirata ai principi e valori cristiani.
4. Il Corso di laurea magistrale favorisce lo sviluppo della cultura psicologica e contribuisce alla ricerca scientifica attraverso la costituzione di una comunità di docenti e di studenti animata dall'aspirazione al bene comune e dalla tensione verso corrette relazioni sociali.
5. Le attività didattiche sono orientate ad acquisire consapevolezza e padronanza dei fondamenti della metodologia e dell'analisi dell'intervento psicologico sociale nell'ambito della psicologia clinica e di comunità, della psicologia del lavoro, delle organizzazioni e del marketing, delle neuroscienze cliniche, della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e della psicologia giuridica e criminologia.
6. Il Corso di laurea magistrale si svolge nell'ambito di un complesso di relazioni culturali con altre Università ed altri Istituti Superiori di studio e di ricerca, a livello sia nazionale che internazionale, e prevede forme di collaborazione e di interscambio che favoriscano la mobilità dei docenti e degli studenti.
7. In riferimento agli sbocchi professionali, i laureati del Corso di laurea magistrale in Psicologia potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità organizzativa e/o di consulenza psicologica: nei servizi pubblici e privati volti all'orientamento e all'ottimizzazione dell'impiego di capacità e potenzialità personali in ambito lavorativo; in imprese, aziende, enti pubblici, istituzioni ed apparati educativi, sanitari e militari per indagarne e promuoverne gli ambienti e le culture organizzative; in agenzie del "terzo settore" (quali cooperative e associazioni) che gestiscono servizi residenziali e semiresidenziali, o realizzano progetti di prevenzione e riduzione del disagio nel corso di vita; in attività professionali autonome di valutazione, orientamento e sostegno a individui e gruppi, mirate alle scelte professionali, alla gestione dei contrasti e conflitti in ambito organizzativo, alla gestione dello stress e del rischio, alla tutela della sicurezza e alla promozione del benessere in ambito lavorativo. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51- abilita all'esercizio della professione di psicologo secondo l'art. 1 della legge n. 163 (8 novembre 2021).

8. I laureati del corso di laurea abilitante in Psicologia potranno accedere al dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e ai master di secondo livello, secondo modalità previste dalla normativa per l'ammissione a tali corsi. Inoltre, può essere abilitato all'esercizio della psicoterapia dopo avere frequentato apposite scuole di specializzazione post-laurea, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (legge 56/89).

## Art. 2

### *Articolazione del Corso di laurea*

1. Il Corso di laurea Magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) in conformità con le disposizioni dei dd.mm. 16 Marzo 2007 inerenti alla classe di laurea LM-51, e con le disposizioni in materia dei titoli universitari abilitanti della Legge 163/2021 e decreti attuativi DM 554 del 6/6/22, (rettificato dal DM 1019, 8 agosto 2022), DM 567 del 20/6/22, DM 654 del 5/7/22, completa la formazione acquisita nel corso di studi in Scienze e tecniche psicologiche, ha durata biennale e prevede il conseguimento di 120 crediti formativi universitari. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve superare non più di 12 esami o valutazioni finali di profitto e 30 cfu di attività formativa professionalizzante (di cui 10 CFU da acquisire nel percorso triennale L-24), acquisita con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) interno ed esterno al Corso di studio.
2. Il Corso di laurea Magistrale in Psicologia è articolato in cinque curricula: Psicologia Clinica e di Comunità; Psicologia del lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing; Neuroscienze Cliniche; Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo, Psicologia giuridica e criminologia; in conformità con le disposizioni dei dd.mm. 16 Marzo 2007 inerenti alla classe di laurea LM-51.
3. Alla sua conclusione è rilasciato il titolo di studio della laurea Magistrale in Psicologia, unitamente ad un certificato, come supplemento al diploma che riporti, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
4. Il Corso afferisce al Dipartimento di Scienze della salute e della vita (di seguito denominato "Dipartimento") dell'Università.
5. I *curricula* degli studi sono elaborati nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo. Essi tendono ad assicurare la maggiore efficienza dell'attività didattica ed il migliore perseguimento degli obiettivi formativi prefissati, anche attraverso seminari, esercitazioni scritte ed orali, moduli didattici complementari ed altre forme di didattica, tra cui strumenti di didattica innovativa.

## Art. 3

### *Requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale abilitante*

1. L'accesso al Corso di Laurea magistrale in Psicologia è diretto, senza alcuna richiesta di altri adempimenti, per gli studenti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - Laurea ex D.M. 270/2004: Classe L-24 (Scienze e tecniche psicologiche)
  - Laurea ex D.M. 509/99: Classe 34 (Scienze e tecniche psicologiche)
  - Laurea quinquennale in Psicologia del "vecchio ordinamento"
  - Titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti in base alla normativa vigente.
2. Per studenti in possesso di altri diplomi di laurea (triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento), non contemplati al punto precedente, l'accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia è possibile solo se siano stati acquisiti nel percorso formativo

pregresso delle competenze in ambito psicologico rappresentate da almeno n. 88 CFU nei diversi settori scientifico disciplinari (ssd) PSIC-01/A (ex M-PSI/01), PSIC-02/B (ex M-PSI/02), PSIC-01/C (ex M-PSI/03), PSIC-02/A (ex M-PSI/04), PSIC-03/A (ex M-PSI/05), PSIC-03/B (ex M-PSI/06), PSIC-04/A (ex M-PSI/07) e PSIC-04/B (ex M-PSI/08). Per ogni ssd dovrà essere certificata l'acquisizione di almeno 6 CFU su almeno 7 dei ssd della psicologia sopra indicati. Le norme per l'ammissione sono transitorie; il CdLM valuterà l'efficacia di tali norme e l'eventuale opportunità di modificarle. Il possesso dei requisiti in accesso viene verificato da un'apposita Commissione di Corso di Laurea.

3. L'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale è comunque subordinata alla valutazione di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione mediante prova scritta ed un eventuale colloquio individuale con un docente. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario con risposte a scelta multipla relativo alle discipline di base della psicologia (psicologia generale, psicologia fisiologica, psicomotricità, psicologia del lavoro, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo, psicologia clinica e dinamica) e la lingua inglese. Il colloquio sarà complementare e facoltativo alla prova scritta e avrà quindi l'obiettivo di verificare la personale preparazione sulle discipline di base della Psicologia.
4. Sono esonerati dal test gli studenti che hanno conseguito la Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) con votazione uguale o maggiore di 100.

#### Art. 4

##### *Centralità dello studente*

1. L'organizzazione del Corso di laurea è ispirata al principio della centralità dello studente.
2. Le disposizioni ed i provvedimenti inerenti all'ammissione, agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, che devono essere assolti dallo studente prima dell'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, al riconoscimento dei crediti pregressi, agli orari delle lezioni, alle modalità di svolgimento degli insegnamenti e degli esami, sono diretti principalmente a favorire l'attività di studio ed il processo di apprendimento delle discipline, per poter conseguire una preparazione umana, professionale e culturale adeguata ai gradi di responsabilità richiesti dai successivi impegni nel mondo del lavoro.
3. Il tutorato orienta lo studente nel suo percorso formativo e fornisce l'assistenza necessaria per ottimizzare le proprie capacità e per superare eventuali difficoltà, così da favorire il conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti. Particolare attenzione e specifico supporto sono previsti per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e altre problematiche, temporanee o permanenti, che possano influire sulla resa accademica dello studente.
4. Gli studenti possono personalizzare il piano di studi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento, al fine di renderlo maggiormente conforme alle proprie specifiche esigenze ed ai propri interessi. Le attività formative a scelta dello studente e le altre attività che compongono i *curricula* degli studi quali attività informatiche e linguistiche, attività di responsabilità sociale, *stage* e tirocini professionali tendono a valorizzare le attitudini personali dello studente ed il proprio spirito di servizio verso gli altri, nel rispetto dei principi ispiratori dell'Università.
5. Gli studenti possono fruire di tutti i servizi offerti dagli Uffici dell'Università, con particolare riguardo a quelli predisposti dall'Ufficio di Formazione Integrale, dal Centro Linguistico di Ateneo, dall'Ufficio Relazioni internazionali e dall'Ufficio Career service, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute e della Vita.
6. Gli studenti hanno il diritto di ricevere tempestiva e puntuale informazione sulle attività formative previste e sulle modalità ed i tempi dell'attività didattica. In particolare, hanno il

diritto di ricevere adeguate informazioni sui piani di studio approvati e sulle loro eventuali modifiche, sui programmi degli insegnamenti, sul calendario accademico, sugli orari delle lezioni, sugli orari di ricevimento dei docenti, sulle date e sulle forme di espletamento degli esami, sui servizi di tutorato e sui contenuti delle altre attività formative previste a loro favore. Le informazioni relative al funzionamento ed all'organizzazione generale del corso di laurea sono fornite ordinariamente mediante pubblicazione nel sito *internet* ed affissione nella bacheca dell'Università e con le altre forme eventualmente disposte dal Consiglio di Corso di Studio. Le informazioni individuali possono essere fornite mediante comunicazione scritta o mediante *e-mail* inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente, oppure mediante il dispositivo App dell'Università Europea di Roma.

7. Le strutture e le dotazioni didattiche dell'Università quali la biblioteca, la libreria, la sala di lettura, il centro linguistico, i laboratori informatici e multimediali ed i Centri di ricerca (laboratori) costituiscono fondamentali strumenti di supporto per la formazione degli studenti e possono essere fruiti nel rispetto delle norme contenute negli specifici Regolamenti.
8. Per gli studenti diversamente abili l'Università assicura la piena fruizione dei locali e delle attrezzature attraverso l'assenza di barriere architettoniche e garantendo servizi e strutture adeguate alla normativa vigente.
9. È fatto obbligo a chiunque di rispettare gli ambienti, gli arredi e le dotazioni strutturali predisposte al miglior esercizio dell'attività didattica ed offerte alla fruizione degli studenti.

#### Art. 5

##### *Diritti ed obblighi dei docenti*

1. L'attività di didattica e di ricerca presso l'Università Europea di Roma presuppone l'adesione ai suoi fini istituzionali e la condivisione dei suoi principi ispiratori.
2. Nel rispetto di questi presupposti, è garantita la libertà dell'insegnamento e dell'attività scientifica svolta dai docenti.
3. I docenti titolari degli insegnamenti hanno la autonoma responsabilità didattica e scientifica delle attività formative ad essi affidate. Nel rispetto degli obiettivi specifici determinati dal presente Regolamento, essi definiscono il programma delle lezioni, il contenuto e le modalità di svolgimento degli esami e delle eventuali altre forme di acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studio. Essi possono disporre l'articolazione del corso in appositi moduli e prevedere forme di verifica periodica del profitto. Possono altresì predisporre forme di integrazione e di approfondimento delle questioni che costituiscono oggetto degli insegnamenti attraverso attività di seminario, esercitazione, laboratorio e simili.
4. I docenti titolari degli insegnamenti presiedono le relative Commissioni di esame ed attestano il superamento della prova.
5. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Consiglio del Corso di Laurea e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di attività formative a più moduli, dal docente responsabile del corso integrato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal docente assegnatario del modulo integrato ovvero da altro docente con apposito Decreto Rettorale. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia.

6. I docenti hanno l'obbligo di espletare personalmente le mansioni loro assegnate e di coordinare efficacemente l'attività dei propri collaboratori, con un impegno corrispondente a quanto programmato. Ad essi sono richiesti puntualità nello svolgimento delle lezioni e disponibilità verso gli studenti.
7. Gli studenti possono richiedere periodici colloqui ai docenti secondo un orario di ricevimento prestabilito, al fine di ottenere chiarimenti sulle materie di insegnamento, di proporre temi e questioni di discussione, di prospettare proprie tesi e valutazioni, e di ottenere ogni opportuno sostegno per il migliore svolgimento dei propri studi.
8. Ciascun docente provvede a fornire almeno un'ora di ricevimento settimanale finalizzato a incontrare gli studenti.
9. L'attività didattica viene espletata in connessione con quella di ricerca laddove possibile.
10. I docenti provvedono alla compilazione del registro delle attività accademiche. I registri devono essere trasmessi al Coordinatore del Corso di Studio e alla Segreteria didattica, che ne cura l'archiviazione.

#### Art. 6

##### *Servizio di tutoring*

1. Il servizio di tutoring ha lo scopo:
  - a) di integrare l'orientamento e di fornire assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari;
  - b) di presentare allo studente le occasioni formative offerte sia dall'Università, sia da enti pubblici e privati convenzionati, sia dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;
  - c) di curare l'efficacia dei rapporti studenti - docenti;
  - d) di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
  - e) di indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.
2. Il Consiglio del Corso di laurea organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con l'Ufficio preposto, monitorandone lo svolgimento.
3. Il piano formativo elaborato ogni anno prevede per ogni docente, oltre all'attività didattica propriamente detta, l'attività di tutorato per un numero di studenti stabilito annualmente sulla base delle iscrizioni. Prevede, inoltre, il possibile coinvolgimento in questo ambito di collaboratori come i cultori della materia, i dottorandi, i laureati, nonché alcuni studenti degli ultimi anni opportunamente selezionati, in qualità di *peer tutor*.
4. È garantita la disponibilità di almeno un tutor per ogni 60 studenti.

#### Art. 7

##### *Obiettivi formativi del Corso di laurea*

1. Il Corso di laurea persegue gli obiettivi specificati nell'Ordinamento didattico dello stesso.
2. Tutte le determinazioni relative allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca sono adottate in coerenza con tali obiettivi fondamentali.

#### Art. 8

##### *Valutazione dell'efficacia degli obiettivi formativi*

1. Il Corso di laurea sottopone periodicamente a verifica l'efficacia e la funzionalità della propria attività didattica nelle forme previste dall'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo. Nella verifica si dovrà tener conto delle valutazioni degli studenti.

## **TITOLO SECONDO DEFINIZIONE DEI CURRICULA**

### Art. 9

#### *Piano degli studi*

1. Il Corso di laurea Magistrale in Psicologia prevede cinque *curricula*: Psicologia Clinica e di Comunità; Psicologia del lavoro delle Organizzazioni e del Marketing; Neuroscienze Cliniche; Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo; Psicologia Giuridica e Criminologia.
2. In conformità all'art.10 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, e ai DD.MM. del 16 Marzo 2007, le attività formative sono distinte in:
  - a) Insegnamenti relativi a materie caratterizzanti;
  - b) Insegnamenti relativi a materie affini o integrative;
  - c) Attività a scelta dello studente;
  - d) Altre attività formative, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lettere d), del d.m. 22 ottobre 2004 n.270;
  - e) Attività formative relative al Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)
  - f) Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Gli insegnamenti che costituiscono i *curricula* sono determinati annualmente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento.
4. I *curricula* dei Corsi di studio attivati in ciascun anno accademico sono pubblicati sul sito Internet dell'U.E.R.

### Art. 10

#### *Insegnamenti curricolari*

1. Gli insegnamenti curricolari previsti dal piano di studi perseguono gli obiettivi specifici proposti dal docente titolare della cattedra e approvati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del docente titolare della cattedra.
2. Costituiscono parte essenziale dei *curricula* gli insegnamenti che tendono a favorire la formazione integrale della persona e forniscono il supporto e lo strumento di orientamento della formazione professionale dello studente.
3. Gli insegnamenti sono programmati ed impartiti in modo da assicurare la completezza e l'organicità degli studi, la progressività del processo di apprendimento, l'omogeneità

dell'indirizzo culturale e la capacità di analisi, di riflessione autonoma e di elaborazione critica da parte degli studenti.

4. La verifica del profitto è attuata mediante l'esame finale, espletato nelle forme previste dall'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo.

#### Art. 11

##### *Attività a scelta degli studenti*

1. Gli studenti devono specificare l'oggetto delle attività rimesse alla loro scelta, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lett. a), del D.M. n.270/2004, effettuando la loro preferenza attraverso il sistema informatico di Ateneo Esse3, con data stabilita nei termini di scadenza comunicati allo studente dalla Segreteria didattica. La scelta può riguardare il solo anno accademico in corso.
2. Le attività formative a scelta devono essere coerenti con il programma formativo del Corso di laurea e possono includere attività in lingua inglese.
3. La scelta potrà riguardare sia materie di interesse personale dello studente, sia insegnamenti di altre Università o di altri Corsi di laurea della stessa Università, sia insegnamenti monografici proposti dal Corso di laurea a cui lo studente è iscritto. A tal fine, il Corso di laurea può organizzare specifici corsi di insegnamento opzionali anche in lingua diversa dall'italiano e corsi di insegnamento integrativi, determinando i crediti ad essi inerenti ed affidandone lo svolgimento a docenti, ricercatori o esperti della materia.
4. Lo studente può richiedere che una parte delle attività a sua scelta, che non ecceda il 33% dei crediti complessivi ad esse riservate, sia utilizzata per lo svolgimento delle altre attività formative previste dall'art.10, quinto comma, lett. d), del D.M. 270/2004, in misura superiore a quella prevista dall'ordinamento del Corso di laurea.
5. La scelta degli studenti non richiede approvazione se riguarda gli insegnamenti integrativi attivati dal Corso di laurea ai sensi del precedente quarto comma. Altrimenti essa è approvata dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base dell'istruttoria svolta da una Commissione designata dal coordinatore e composta da almeno tre docenti. In caso di approvazione, il Consiglio del Corso di Studio determina i crediti inerenti all'attività prescelta e specifica le modalità della loro attribuzione, tenendo conto delle proposte formulate dallo studente. Qualora il provvedimento non sia conforme alla proposta, lo studente è ammesso a formulare una nuova scelta. In caso di mancata approvazione della scelta operata, il Consiglio del Corso di Studio indica le modalità ed i termini per integrarla o adeguarla, o richiede l'elaborazione di una scelta diversa.
6. Qualora l'attività a scelta preveda lo svolgimento di un esame di profitto, il voto conseguito concorre a formare la media per l'attribuzione della votazione finale.

#### Art. 12

##### *Piani di studio individuali*

1. Gli studenti possono richiedere di personalizzare il *curriculum* ufficiale degli studi per meglio adeguarlo ai propri interessi culturali, alle proprie aspirazioni professionali ed al complesso delle esperienze professionali già acquisite e degli studi già svolti presso altri Corsi di studio della stessa Università o presso altre Università o Enti di Istruzione post-secondari.
2. La domanda deve essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo da consegnare presso la segreteria amministrativa entro il mese di dicembre di ciascun anno, con data stabilita nei termini di scadenza.

3. Con le stesse forme e negli stessi termini può essere presentata nel successivo anno accademico domanda di modifica del piano di studi individuale.
4. Non è consentita la sostituzione:
  - a) degli insegnamenti per i quali è prevista l'attribuzione di un numero di crediti formativi universitari superiore a 6;
  - b) degli insegnamenti che attengono alla formazione integrale;
  - c) degli altri insegnamenti caratterizzanti con motivata delibera del Consiglio del Corso di Studio.
  - d) Del TPV interno
5. È prevista una deroga ai punti sopra indicati previa delibera del Consiglio del Corso di Studio.
6. Il piano di studi modificato deve rispettare la ripartizione dei crediti per ambiti disciplinari stabilita dal decreto ministeriale che disciplina la corrispondente classe di laurea ed assicurare la coerenza e l'unitarietà del *curriculum*.
7. I crediti relativi all'insegnamento di cui è richiesta l'introduzione nel *curriculum* non possono eccedere quelli previsti per l'insegnamento o gli insegnamenti sostituiti.
8. Il piano di studi individuale presentato dagli studenti è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio. Per l'esame e la valutazione delle domande presentate è costituita una Commissione designata dal Consiglio e composta da almeno tre docenti.

#### Art. 13

##### *Altre attività formative*

1. Costituiscono parte integrante del *curriculum*, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lett. d), del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, le seguenti attività:
  - a) attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare attività professionali;
  - b) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro attinenti alla deontologia professionale
2. La delibera di approvazione del *curriculum* del Corso di laurea definisce la ripartizione dei crediti complessivamente disponibili, secondo le previsioni del Regolamento didattico di Ateneo, tra le categorie di attività indicate nel comma precedente. La ripartizione è effettuata in modo da favorire il bilanciamento delle varie attività, l'unitarietà del loro svolgimento e la loro razionale distribuzione nel corso degli studi.
3. Il programma delle altre attività formative è di norma inderogabile.

#### Art. 14

##### *Modalità di svolgimento delle altre attività formative*

1. Il Consiglio di Corso di Studio può predisporre per ogni anno accademico un programma di corsi per l'acquisizione di conoscenze informatiche e multimediali e per l'abilità all'utilizzo delle banche dati. Il programma potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri Corsi di laurea dell'Università e dovrà tener conto dei diversi gradi di conoscenze iniziali da parte degli studenti.
2. Le modalità di svolgimento delle attività informatiche e multimediali, la verifica del profitto e l'attribuzione dei crediti sono disciplinati in conformità con le disposizioni relative alle attività linguistiche. L'attuazione del programma è curata dal Centro Linguistico e Centro

- Informatico dell'U.E.R. Le attività per l'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.11 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio di Formazione Integrale può predisporre annualmente un programma delle attività di responsabilità sociale previste dal precedente art.13, primo comma, lettera b) del presente Regolamento. Il programma potrà tener conto anche delle proposte avanzate e delle iniziative assunte dai docenti e dagli studenti. Esso specifica le modalità di svolgimento di ciascuna attività ed i crediti ad essa attribuiti e designa la persona incaricata della loro attuazione. Il programma è approvato dal Senato Accademico, su parere del Consiglio di Dipartimento e prima dal Consiglio di Corso di Studio.
  4. Gli studenti scelgono le attività da loro preferite ed assumono l'impegno ad espletarle, mediante compilazione di apposito modulo e la sua presentazione al responsabile dell'Ufficio di Formazione integrale.
  5. Gli incaricati dell'attuazione di ciascuna attività redigono il programma esecutivo e ne curano lo svolgimento. A conclusione dell'attività, redigono una relazione illustrativa sui suoi contenuti, sui risultati raggiunti e sui contributi offerti dagli studenti. La relazione è approvata dal responsabile dell'Ufficio di Formazione Integrale, che provvede all'assegnazione dei relativi crediti conseguiti (extra curriculari laddove non siano presenti nel piano di studi).

#### Art. 15

##### *Tirocinio Pratico Valutativo*

1. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV).
2. Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.
3. Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.
4. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il già menzionato TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.
5. Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'articolazione specifica di tali attività formative professionalizzanti, definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio della classe L-24, prevede:

- a) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
  - b) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
  - c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilitante, coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 in base all'ordinamento previgente e che non hanno svolto le attività formative professionalizzanti corrispondenti ai 10 CFU di cui al comma 5, possono chiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale, relativamente a:
- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
  - b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.
7. In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU di cui al comma 6, i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.
8. Ai fini della valutazione del tirocinante, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.
9. La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
10. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
- a) alla valutazione del caso;
  - b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
  - c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
  - d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
  - e) alla redazione di un report;
  - f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
  - g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
  - h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
  - i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
11. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità. Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio ripete il TPV, o

parte di esso, e acquisisce il predetto giudizio d'idoneità ai fini della partecipazione all'esame finale abilitante. In tal caso, resta comunque salvo il riconoscimento della parte di attività professionalizzanti eventualmente effettuata durante il corso di studio della classe L-24.

12. Le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor sono programmate dal Corso di Laurea in collaborazione con l'Ufficio Career service, sentiti i competenti organi di rappresentanza degli studenti, in collaborazione con l'Ordine professionale territorialmente competente.

#### Art. 16

##### *Prova Pratica Valutativa*

1. Gli studenti del corso di laurea magistrale in Psicologia, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'articolo 1, comma 1, che precede la discussione della tesi di laurea.
2. La PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all'interno dell'intero percorso formativo e valutate all'esito del medesimo.
3. Ai fini dell'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, la commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso, e, per l'altra metà, membri designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, sentiti gli Ordini professionali di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
4. La prova, in modalità orale, è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La valutazione ha ad oggetto l'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2, le capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e la pratica svolta durante il tirocinio, nonché la conoscenza del codice deontologico degli psicologi.
5. La PPV è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.

#### Art. 17

##### *Prova finale*

1. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine, l'esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio

interno ed esterno al corso di studio per un totale di 20 CFU, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Ai fini del superamento della PPV lo studente deve acquisire un giudizio di idoneità a seguito del quale accede alla discussione della tesi di laurea. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneità del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio.

2. All'inizio del primo semestre del secondo anno del Corso di laurea Magistrale gli studenti possono richiedere l'assegnazione dell'argomento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, consistente nella redazione e nella discussione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un docente relatore.
3. L'argomento della tesi può riguardare uno o più settori disciplinari del corso di Laurea ed è assegnata da una commissione del corso di studi. Gli studenti compilano un modulo all'inizio del primo semestre del secondo anno indicando le loro preferenze per il relatore e l'argomento di tesi da sviluppare. La commissione, in base alle disponibilità dei docenti e al "match" studente/relatore/argomento, assegnerà ad ogni studente un relatore.

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale prevede anche la presenza di un docente con funzioni di correlatore.

Il relatore fornisce allo studente le indicazioni e gli indirizzi, anche di carattere teorico, che si rivelano opportuni per l'attività di studio e di ricerca prescelta.

La tesi deve essere redatta personalmente ed in modo originale, e deve rivelare il possesso di un valido metodo di indagine e la capacità di trarre argomentate conclusioni dalle problematiche emerse, con spirito critico ed autonomia di giudizio

Carattere essenziale della tesi di laurea è l'originalità dell'elaborato. A seconda dell'impegno richiesto e del contenuto, le tesi di laurea si distinguono in due categorie.

La suddetta prova finale si esplicherà nella stesura di una tesi costituita da una ricerca empirica o da una rielaborazione della letteratura scientifica, secondo le caratteristiche proprie della Comunità Scientifica Psicologica.

Nel caso di una ricerca empirica, la tesi consisterà:

- a) nell'inquadramento teorico della ricerca svolta nell'ambito della letteratura scientifica pertinente, con esame diretto delle fonti e con riferimento particolare alla rilevanza del tema trattato;
- b) nella descrizione delle ipotesi specifiche della ricerca, della metodologia, delle procedure utilizzate e dei metodi statistici di analisi dei dati;
- c) nell'analisi dei risultati ottenuti e nella loro interpretazione.

Nel caso di una ricerca teorica, l'elaborato consisterà:

- a) in una revisione approfondita ed esauriente della letteratura di riferimento, con esame diretto delle fonti, che metta in evidenza gli aspetti principali e la rilevanza del tema trattato;
- b) nella discussione dei diversi approcci interpretativi e delle varie ipotesi esplicative;
- c) nell'illustrazione di eventuali ipotesi ed interpretazioni innovative, solidamente ancorate all'analisi della letteratura.
- d) Qualsiasi sia la sua natura, dovrà apportare un contributo utile e appropriato al settore in cui si situa. Una tesi non dovrà contenere opinioni personali (es. credenze personali non documentate, moralizzazioni, giudizi infondati), ma esclusivamente un confronto ragionato e strutturato tra le fonti.

L'elaborato è depositato presso la Segreteria Amministrativa, almeno 20 giorni prima della data di inizio della sessione di esame, in formato digitale in pdf, inviato alla Segreteria, tramite relatore.

Per essere ammesso alla discussione della tesi di laurea lo studente deve compilare istanza da depositare entro il termine massimo di due mesi dalla data fissata per la discussione.

Sono indette annualmente tre sessioni per la prova finale, nei periodi estivo, autunnale e invernale. Le sessioni straordinarie possono essere proposte dal corso di studi.

La prova finale è sostenuta alle condizioni e nelle forme stabilite dall'art.30 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il voto è espresso in centodecimi ed è costituito:

- per una parte, dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima;
- per un'altra parte, dal punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, che potrà essere fino ad un massimo di nove punti.
- l'eventuale lode viene attribuita all'unanimità da tale Commissione e potrà essere assegnata con un punteggio, relativo alla valutazione della tesi, che va da un minimo di 7 a un massimo di 9 punti .

#### Art. 18

##### *Adeguamento della disciplina della classe LM-51*

1. Ai fini dell'ammissione alla prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia abilitante all'esercizio della professione, gli ordinamenti della classe LM-51 prevedono il conseguimento da parte dello studente di almeno 30 CFU corrispondenti ad attività di tirocinio professionalizzante, comprensivi dei 10 CFU da conseguire nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24.
2. Gli obiettivi formativi qualificanti della LM-51 Classe delle lauree magistrali in Psicologia, di cui alle tabelle allegate al DM 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, sono così integrati:

a) dopo il periodo *“Per l'accesso alla laurea magistrale è richiesta solida preparazione di base in tutti gli ambiti della psicologia: i processi psicofisiologici alla base del comportamento; la psicologia generale, la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo; le dinamiche delle relazioni umane, le metodologie di indagine psicologica, i metodi statistici, psicometrici e le procedure informatiche per l'elaborazione dei dati.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. Ai fini del superamento della PPV lo studente deve acquisire un giudizio di idoneità a seguito del quale accede alla discussione della tesi di laurea. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneità del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti, 20 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV, interno ai corsi di studio. Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di*

*intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità. Ai fini del conseguimento dei 30 CFU di TPV, parte delle attività formative professionalizzanti, corrispondenti a 10 CFU, è svolta durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'articolazione specifica di tali attività formative professionalizzanti è definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio afferenti alla classe L-24 e concerne le attività di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale adottato ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.”.*

#### Art. 19

##### *Modifiche dell'offerta formativa*

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno accademico il Consiglio di Corso di Studio può richiedere al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Consiglio di Dipartimento, di introdurre modifiche all'offerta formativa allegata al Regolamento Didattico di Ateneo, al fine di meglio adeguarla agli obiettivi ed agli indirizzi culturali del Corso di laurea o al mutamento delle realtà sociali e delle esigenze del mondo scientifico.
2. In tutti i casi in cui intervengano modificazioni dell'offerta formativa allegata al Regolamento Didattico di Ateneo, anche per effetto di novazioni legislative o regolamentari, il Consiglio di Corso di Studio provvede al consequenziale adeguamento dei *curricula*.

### **TITOLO TERZO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**

#### Art. 20

##### *Periodi del Corso di laurea*

1. L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario accademico deliberato annualmente dal Senato Accademico dell'Università.
2. Essa può essere suddivisa in due periodi semestrali, in cui si svolgono due cicli di lezioni.
3. Il Consiglio di Corso di Studio, in accordo al Senato Accademico, individua i periodi entro cui si svolgeranno le lezioni relative ai singoli insegnamenti inseriti nei *curricula* e può prevedere un “semestre bianco” per agevolare le attività di TPV.

#### Art. 21

##### *Orario delle lezioni*

1. Le lezioni si svolgono secondo l'orario annualmente prestabilito dal Consiglio di Corso di Studio. L'orario è articolato in modo da favorire prioritariamente la concentrazione

dell'attività didattica, il razionale impiego del tempo a disposizione degli studenti, l'efficacia del processo di apprendimento, la migliore integrazione tra lezione frontale ed attività ausiliarie di esercitazione e di seminario, l'ottimale distribuzione tra attività collettive e studio individuale e tra attività di insegnamento ed altre attività formative che compongono i *curricula*.

2. Si potrà tener conto delle esigenze personali dei docenti e delle azioni volte al supporto della genitorialità, compatibilmente con i principi fissati dal precedente comma.
3. Eventuali cambiamenti degli orari delle lezioni potranno essere autorizzati dal Coordinatore del Corso di Laurea nel rispetto del calendario già fissato, su motivata richiesta scritta del docente interessato, e dovranno essere tempestivamente comunicati con mezzi idonei agli studenti.
4. Le fasce di lezioni avranno durata effettiva di 90 minuti, allo scopo di ottimizzare i livelli di attenzione ed il grado di apprendimento da parte degli studenti.

#### Art. 22

##### *Seminari, esercitazioni ed altre attività accademiche*

1. Nell'ambito della propria autonomia didattica e in coerenza con gli specifici obiettivi del proprio insegnamento, i docenti organizzano attività integrative del corso ufficiale, avvalendosi della collaborazione di altri docenti, di ricercatori, di esperti e di cultori della materia. La collaborazione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Corso di Studio e non comporta oneri aggiuntivi per l'Università.
2. I seminari sono diretti allo studio monografico di problematiche specifiche, con la partecipazione ed il contributo degli studenti.
3. Le esercitazioni tendono ad approfondire i temi delle lezioni attraverso l'esame di casi e di questioni.
4. I docenti organizzano altresì dibattiti, conferenze e convegni su argomenti inerenti al proprio insegnamento, con la partecipazione di studiosi, di esperti e di personalità del settore.

#### Art. 23

##### *Obbligo di frequenza*

1. È obbligatoria la frequenza delle lezioni per gli studenti del primo anno magistrale.
2. Salvo specifiche deroghe fondate su giustificati motivi, l'ammissione agli esami di profitto è subordinata alla frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
3. La frequenza è attestata mediante sistema informatico gestito dalla Segreteria didattica.
4. Sono esonerati dall'obbligo della frequenza gli studenti che svolgano l'attività formativa presso altre Università convenzionate nazionali o estere, sulla base di specifico provvedimento autorizzatorio del Consiglio di Corso di Studio, di apposite convenzioni inter-ateneo o di particolari programmi di mobilità.
5. L'assenza può essere anche giustificata in forza di prescritta documentazione attestante motivazioni straordinarie e comunque a seguito dell'approvazione dal Consiglio di Corso di Studio. Come tale, è esclusa dal computo complessivo delle presenze.
6. Per gli studenti del secondo anno magistrale, la frequenza delle lezioni non è obbligatoria, sebbene fortemente raccomandata. Gli studenti potranno pertanto essere ammessi agli esami di profitto senza alcuna restrizione.

Art. 24  
*Studenti a tempo parziale*

1. Il Consiglio di Corso di Studio può disporre l'esonero dall'obbligo della frequenza per le seguenti categorie:
  - a) Studenti fuori sede, che non possano quotidianamente raggiungere l'Università;
  - b) Studenti lavoratori;
  - c) Studenti disabili o affetti da patologie che non consentano la mobilità.
2. Le condizioni per fruire del regime di esonero devono essere rigorosamente certificate.
3. L'esonero può essere concesso anche in altre circostanze eccezionali, sottoposte alla valutazione del Consiglio di Corso di Studio. Esso può essere disposto anche a tempo determinato, fino alla cessazione delle cause che lo abbiano giustificato.
4. L'esonero dall'obbligo di frequenza comporta l'acquisizione della qualifica di studente a tempo parziale, ai sensi dell'art.15, secondo comma, del Regolamento Didattico di Ateneo. Tale qualità deve essere annotata sul libretto personale dell'interessato e sugli eventuali certificati rilasciati dall'Università. L'esonero non si applica per le attività di TPV interno, che devono essere regolarmente frequentate.
5. Lo studente a tempo parziale può optare per un contratto formativo che preveda per ciascun anno accademico l'acquisizione di minimo 20 e massimo 40 crediti. Tale opzione può essere effettuata una sola volta nell'anno accademico e non consente di ritornare allo *status* di studente a tempo pieno.
6. Il Corso di laurea può predisporre eventuali servizi utili per consentire la massima partecipazione degli studenti a tempo parziale alle attività formative.
7. Il Corso di Laurea può utilizzare sistemi di videoconferenza per forme di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dai *curricula*.
8. Possono essere inoltre istituite sedi periferiche collegate in videoconferenza con le aule didattiche, onde consentire la frequenza a distanza delle lezioni. Il collegamento è istituito in forme interattive.
9. Qualora siano istituiti i servizi indicati nei due precedenti commi, gli studenti interessati hanno l'obbligo di partecipare alle lezioni in videoconferenza. La partecipazione è attestata mediante sottoscrizione di apposito registro delle presenze. Non sono ammessi agli esami di profitto gli studenti del primo anno che non abbiano partecipato ad almeno 2/3 delle lezioni, con le modalità per essi previste.

Gli studenti a tempo parziale possono comunque usufruire di tutti i servizi e di tutte le dotazioni e le strutture dell'Università, compresi il servizio di tutorato ed il servizio di ricevimento da parte dei docenti. Essi possono altresì utilizzare il servizio *e-mail* per prospettare ai docenti le problematiche e le questioni che dovessero insorgere nel corso degli studi.

**TITOLO QUARTO**  
**VALUTAZIONE DEL PROFITTO**  
**ED ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI**

Art. 25  
*Esami di profitto*

1. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art.23, dopo la conclusione del ciclo di lezioni relativo a ciascun insegnamento gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi sono ammessi a sostenere la relativa prova di valutazione del profitto nelle forme preventivamente approvate dal Consiglio di Corso di Studio su proposta del docente titolare ed opportunamente pubblicizzate all'inizio dell'anno accademico.
2. La prova di esame può essere scritta, orale o pratica e tende ad accertare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati per la specifica disciplina.
3. L'esame si svolge nelle forme stabilite dall'art.28 del Regolamento Didattico di Ateneo. Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione e dallo studente esaminato. È ammessa la verbalizzazione elettronica.
4. Il voto è espresso in trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l'attribuzione dei corrispondenti CFU.

L'ammissione al successivo anno accademico presuppone altresì, entro l'ultima sessione disponibile dell'anno accademico a cui si riferisce la domanda di iscrizione, il conseguimento di 20 CFU per accedere al 2° anno. In mancanza di tale requisito è prevista la nuova iscrizione al primo anno.

#### Art. 26

##### *Sessioni di esame*

1. Le date degli esami sono stabilite all'inizio dell'anno accademico dai docenti titolari degli insegnamenti, nel rispetto del calendario accademico. Esse dovranno essere fissate in modo da limitare i casi di contemporaneità fra diversi esami, soprattutto relativi allo stesso anno di corso.
2. Sono indette annualmente 4 sessioni di esame, di durata non inferiore a due settimane, in periodi diversi da quelli di svolgimento delle lezioni: la prima nell'intervallo tra il primo ed il secondo semestre; la seconda nel periodo estivo, al termine del secondo semestre; la terza immediatamente prima dell'inizio del nuovo anno accademico e la quarta prima delle vacanze natalizie nel mese di Dicembre.
3. Con motivata delibera, il Consiglio di Corso di Studio può indire sessioni straordinarie di esame. Ad eccezione della sessione di Dicembre, per ciascuna sessione sono fissate una seduta principale ed una o più sedute supplementari, con intervalli non inferiori a sette giorni fra un appello e l'altro nella medesima sessione.
4. L'ammissione è subordinata alla prenotazione all'esame che si intende sostenere.
5. Lo studente che non abbia superato la prova è ammesso a ripeterla in una seduta successiva nella stessa sessione.

#### Art. 27

##### *Prove intermedie di profitto*

1. Il Consiglio di Corso studio può prevedere la possibilità di sostenere prove intermedie per gli insegnamenti che hanno un numero di crediti uguali o superiori a 9.
2. Lo Studente quando previsto, nella sessione invernale o in quella estiva, potrà sostenere una prova intermedia di valutazione.
3. La prova intermedia ha come oggetto la parte di programma da svolgere durante il primo semestre, debitamente indicata dal docente nel Syllabus dell'Insegnamento. Qualora lo Studente intenda avvalersi della prova intermedia sostenuta con esito positivo, in sede di esame è esonerato dalla relativa parte di programma.

4. Lo Studente conserva la possibilità di avvalersi della prova intermedia sostenuta con esito positivo in uno qualsiasi degli appelli di esame entro il successivo mese di febbraio.
5. La frequenza alle lezioni si valuta secondo quanto previsto dal Regolamento didattico del Corso di Laurea.
6. La prova può svolgersi con un colloquio orale o anche in forma scritta, a discrezione del docente titolare dell'Insegnamento.
7. Lo Studente conserva la possibilità di avvalersi della prova intermedia sostenuta con esito positivo in uno qualsiasi degli appelli di esame entro il successivo mese di febbraio.
8. Lo Studente fuori corso del Cds Magistrale di Psicologia può sostenere in tutte le sessioni di esame una prova intermedia di valutazione, negli insegnamenti che lo prevedono.

#### Art. 28

##### *Riconoscimento di crediti per attività pregresse*

Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di CFU per attività di studio svolte in precedenza presso corsi di laurea Magistrale di altre Università, alle condizioni e nelle forme previste dall'art.35 del Regolamento didattico di Ateneo. Possono essere riconosciuti crediti a beneficio di appartenenti a specifiche categorie professionali, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, secondo le modalità in esso stabilite.

#### Art. 29

##### *Acquisizione di crediti presso altre Università*

1. Gli studenti possono svolgere alcune delle attività formative incluse nei *curricula* presso altre Università, nazionali o estere, ed ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti presso di esse. Tale facoltà può essere esercitata:
  - a) Sulla base dell'equivalenza dei crediti conseguiti presso altre Università italiane legalmente riconosciute;
  - b) Sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Università con l'altro Ateneo, che stabiliscano, nel rispetto del principio di reciprocità, l'equiparazione degli insegnamenti svolti e degli esami sostenuti presso i due Enti;
  - c) Sulla base di programmi di mobilità riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
  - d) Sulla base di specifico provvedimento di autorizzazione adottato dal Consiglio di Corso di Studio su motivata richiesta dello studente.
2. Per ottenere il riconoscimento dei CFU, lo studente dovrà certificare l'avvenuta partecipazione all'attività presso l'altra Università e l'avvenuto superamento della prova di esame.
3. L'attività formativa presso altre Università può essere limitata alla frequenza, con svolgimento dell'esame ed acquisizione dei crediti in sede.
4. Gli esami sostenuti nel corso di un periodo di studi svolto all'estero vengono riconosciuti sulla base di due documenti: il *Learning Agreement* e il *Transcript of records*.
5. Il *Learning Agreement* è il documento che indica i corsi che lo studente intende seguire presso altro Ateneo, individuati in accordo con il docente delegato dal Corso di Laurea, prima della partenza. Il *Learning Agreement* dev'essere sottoscritto dal delegato del cds, dal

responsabile dell'Ateneo e dal responsabile individuato dall'Università ospitante e può essere modificato solo per giustificati motivi, connessi alla programmazione didattica dell'Università ospitante e alle esigenze dello studente. In tal caso, lo studente è tenuto a formulare una motivata richiesta di modifica del *Learning Agreement* che dovrà essere accettata dal delegato del cds e successivamente dall'Università ospitante.

6. Il *Transcript of records* è il documento rilasciato dall'Università ospitante, che attesta il superamento delle prove d'esame relativi ai corsi individuati dal *Learning Agreement* e la votazione conseguita.
7. Sulla base della documentazione già menzionata l'Ufficio Relazionali Internazionali e il Coordinamento di Corso di Studio provvederanno al riconoscimento dei CFU e delle votazioni. Di seguito gli esami verranno inseriti nel curriculum accademico dello studente ad opera della Segreteria Amministrativa.

#### Art. 30

#### *Offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia*

[Laurea Magistrale in Psicologia - Psicologia | UER - Università Europea di Roma](#)

[https://www.universitaeuropadiroma.it/psicologia/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/OFFERTA-FORMATIVA-PROGRAMMATA-CDS-MAGISTRALE-IN-PSICOLOGIA-LM-51-COORTE-2023-2024\\_per-DIP\\_11\\_01\\_23-002.pdf](https://www.universitaeuropadiroma.it/psicologia/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/OFFERTA-FORMATIVA-PROGRAMMATA-CDS-MAGISTRALE-IN-PSICOLOGIA-LM-51-COORTE-2023-2024_per-DIP_11_01_23-002.pdf)